



COMUNE DI POLISTENA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016

Aggiornato e coordinato con la Legge 14/06/2019, n. 55 di conversione e modifiche del D.L. n. 32/2019
(approvato con delibera G.C. n. 43 del 08.04.2020)

1. Inquadramento Normativo

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 Aggiornato e coordinato con la Legge 14/06/2019, n. 55 di conversione e modifiche del D.L. n. 32 /2019

Il presente Regolamento (proposta) è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 20.12.2019, con le seguenti OO.SS.:

FP-CGIL; CSA- RAL; RSU RSU (vedi verbale riunione D.T. del 20.12.2019)



Indice

CAPO I - Principi generali	5
Art. 1 Destinazione del fondo	5
Art. 2 Destinatari.....	5
Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro.....	5
Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
Art. 5 Modulazione del fondo	6
Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	6
Art. 7 Suddivisione in lotti	6
CAPO II Fondo per lavori	6
Art. 8 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	6
Art. 9 Graduazione del fondo incentivante	7
Art. 10 Disciplina delle varianti	7
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture	7
Art. 12 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	7
Art. 13 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	7
Art. 14 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo	7
Art.15 Graduazione del fondo incentivante	8
Art. 16 Modalità di definizione del fondo incentivante	8
Art. 17 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV Norme comuni	8
Art. 18 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	8
Art. 19 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	9
Art. 20 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	9
Art. 21 Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 22 Coincidenza di funzioni.....	10
Art. 23 Funzioni articolate e singole	10
Art. 24 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	10
Art. 25 Liquidazione dell'incentivo	10



Art. 26 Conclusione di singole operazioni	11
Art. 27 Liquidazione - limiti.....	11
Art. 28 Informazione e confronto.....	11
CAPO V Disposizioni transitorie e finali	11
Art. 29 Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio	11
Art. 30 Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	12



CAPO I - Principi generali

Art. 1 Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 23 sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DP R n. 207 /2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti del l'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo[¶] determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento



di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) gli acquisti di beni e servizi non aventi i requisiti di cui al successivo art.15;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

CAPO II Fondo per lavori

Art. 8 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte della G.C., per i lavori di importo superiore è richiesto l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche.



Art. 9 Graduatoria del fondo incentivante

1. Le risorse destinate all'incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs 50/2016 è così graduata in ragione del valore dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - 2% per le opere e/o i lavori, aventi importo compreso tra 0 e fino a 500.000 di euro;
 - 1,75% per le opere e/o i lavori, aventi importo sopra 500.000 a 1.000.000 euro;
 - 1,50% per le opere e/o i lavori, aventi importo sopra 1.000.000, a 2.000.000 euro;
 - 1% per le opere e/o i lavori, aventi importo superiore a 2.000.000 di euro.

Art. 10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'allegato A e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture***Art. 12 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi e che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione)

Art. 14 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. La condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.



2. La individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP è disposta dal responsabile del settore, ovvero dal Segretario Generale non destinatario della incentivazione, al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
- a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
 - c) Attività che richiedono una pluralità di competenze
 - d) Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) Per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art.15 Graduazione del fondo incentivante

1. Le risorse destinate all'incentivazione del personale per la realizzazione di servizi e forniture sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs 50/2016 è così graduata in ragione della complessità del servizio/ fornitura da realizzare
 - 2% per servizi e forniture superiori a 500.000 di euro e fino a 1.000,00;
 - 1,50% per servizi e forniture di importo sopra 1.000.000, a 2.000.000 euro;
 - 1% per servizi e forniture di importo superiore a 2.000.000 di euro.

Art. 16 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella A allegata, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO IV Norme comuni

Art. 18 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del settore.



Art. 19 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 20 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, o da eventi imprevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40

Art. 21 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;



- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
- 3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22 Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 23 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 25 Liquidazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di liquidazione incentivi è di competenza del Responsabile della ripartizione tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'incentivo viene corrisposto al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle varie fasi descritte nell'allegato A. Per la fase di esecuzione lavori la maturazione dell'incentivo si realizza



in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.

Art. 26 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) RUP
- b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- d) Per le fasi di gara
- e) Predisposizione delle procedure di gara
- f) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- g) Per la predisposizione del contratto e controllo dell'esecuzione del contratto
- h) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- i) Per le fasi dei SAL
- j) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione /Collaudo tecnico - amministrativo/verifica conformità.
- k) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- l) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 27 Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 28 Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell'Ente.



2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art. 30 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture banditi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs 50/2016
2. Per le gare bandite precedentemente, sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2016 si applica il precedente regolamento approvato con Del. di G.C. n. 17 /2015, nel rispetto ed in quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta

Allegato A

Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€ -	100%	€ -
1)	Programmazione spesa per investimenti	10%	€ 0	10%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratori Tecnici/ Amministrativi	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti	15%	€ 0		
	a) RUP	70%	€ 0		
	b) Collaboratori Tecnici/ Amministrativi	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare	10%	€ 0	25%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratori Tecnici/ Amministrativi	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	50%	€ 0	50%	€ 0
	a) RUP	60%	€ 0	60%	€ 0
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	20%	€ 0	20%	€ 0
	c) Collaboratori Tecnici/ Amministrativi	20%	€ 0	20%	€ 0
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 0	15%	€ 0
	a) RUP	60%	€ 0	60%	€ 0
	b) Collaudatore	20%	€ 0	20%	€ 0
	c) Collaboratori Tecnici/ Amministrativi	20%	€ 0	20%	€ 0

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure {collaboratore e/o collaudatore} le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.



- Le quote parti corrispondente a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti. in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente stesso, costituiscono economie
- Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:
 - Direttore Lavori 50%
 - Direttori Operativi 35%
 - Ispettori di cantiere 15%

Polistena 20.12.2019

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

